

Comune di BAONE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO VI – INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI
1	Oggetto del regolamento	21	Inumazioni e tumulazioni - Normativa
2	Responsabilità del Comune	22	Inumazioni e tumulazioni - Termini
	CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	23	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
3	Organizzazione dei servizi cimiteriali	24	Cremazioni
4	Custodia e manutenzione del cimitero	25	Registro per la Cremazione
	CAPO III - CONCESSIONI	26	Crematori
5	Concessioni cimiteriali	27	Destinazione delle ceneri
6	Traslazione dei defunti	28	Dispersione delle ceneri
7	Cellette ossario	29	Affidamento dell'urna per la conservazione
8	Revoca della concessione		CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
9	Decadenza concessione	30	Esumazioni
	CAPO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI	31	Estumulazioni
10	Disciplina del trasporto dei cadaveri	32	Esumazioni ed estumulazioni – Oneri
11	Periodo di osservazione	33	Illuminazione votiva
12	Trasferimento durante il periodo di osservazione		CAPO VIII - NORME FINALI
13	Trasporti funebri a carico del comune	34	Tutela dei dati personali
14	Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche	35	Leggi ed atti regolamentari
	CAPO V - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI	36	Abrogazione di precedenti disposizioni
15	Ricevimento dei cadaveri	37	Pubblicità del regolamento
16	Sepoltura nei giorni festivi	38	Rinvio dinamico
17	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico	39	Vigilanza - Sanzioni
18	Divieti di ingresso nei cimiteri	40	Entrata in vigore
19	Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri		
20	Riti religiosi all'interno dei cimiteri		

APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 01/04/2014
MODIFICATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/07/2018 e con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del... 31/05/2022

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
 - a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - b) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
 - c) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
 - d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) alle norme regionali (L.R. 4/03/2010, n.18 e successive modifiche);
 - f) i servizi funebri e cimiteriali di questo comune.

Art. 2 – Responsabilità del comune.

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzie strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi o a persone, ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 – Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e relativa legge regionale.

Art. 4 – Custodia e manutenzione del cimitero.

1. La custodia e la manutenzione del cimitero sono affidate a una o più persone alle dipendenze dell'Ufficio Tecnico Comunale. Tali servizi possono, valutate le opportunità economiche e in assenza di conflitto d'interesse, essere affidati anche a ditte esterne specializzate che saranno coordinate dall'U.T. comunale.

CAPO III CONCESSIONI

Art. 5 – Concessioni cimiteriali.

1. Il diritto di sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa su di un bene a carattere demaniale, concessione che lascia in ogni caso integro il diritto di proprietà del Comune. Con detta concessione il Comune conferisce ai privati il diritto d'uso temporaneo di un bene di cui è unico titolare.
2. La concessione di sepoltura in un loculo od ossario è data a decesso avvenuto di colui cui è destinata. Non è consentita, pertanto, la prenotazione anticipata "in vita", ad eccezione dei casi in cui, con deliberazione di giunta comunale, si consenta la prevendita a persone in vita, in occasione dell'appalto di lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari.

La concessione di sepoltura privata individuale in loculi di nuova costruzione verrà assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili, senza interruzione di sorta; i loculi di vecchia costruzione, che si rendono liberi per avvenuta estumulazione, vengono concessi in libera scelta.
3. Ogni concessione deve risultare da un apposito atto scritto stipulato tra il Comune e il concessionario, contenente tutte le clausole e condizioni relative alla concessione medesima. La sottoscrizione della concessione comporta automaticamente la sottomissione del concessionario alle norme stabilite dal presente Regolamento e a tutte le disposizioni vigenti in materia. Tutte le spese sono a carico del concessionario.

4. *La concessione dei loculi ha durata di anni 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione, con la possibilità, alla scadenza della stessa, del rinnovo per 15/20/30 anni. Nel caso di tumulazioni di defunti fra loro legati da rapporto di parentela di primo o secondo grado, è permesso, previa richiesta dei concessionari o eredi, il rinnovo di un solo loculo con la possibilità di tumulazione nello stesso delle eventuali ceneri o resti mortali di più salme. Alla scadenza del termine, il Comune rientrerà nella piena disponibilità del loculo disponendo l'estumulazione e, nel caso la salma risulti mineralizzata, la deposizione dei resti mortali nell'ossario comune o, a richiesta dei familiari, in altra destinazione con le spese a carico degli stessi*
5. Nel caso in cui la salma non risulti mineralizzata, il Comune provvederà alla sua inumazione per almeno 5 anni, come previsto dalla normativa vigente. Al termine dei 5 anni, il Comune provvederà alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune. Nel caso in cui il privato fosse interessato alla raccolta di eventuali resti, tutte le spese saranno a suo carico
6. La durata di concessione delle tombe di famiglia è di anni 99 (novantanove) dalla data di sottoscrizione.
7. *Le concessioni di loculi aventi originaria durata perpetua si intendono trasformate in concessioni temporanee per la durata di 60 anni dalla sepoltura. Decorso tale termine, i loculi rientreranno nella piena disponibilità del Comune(SOPPRESSO)*
8. Le sepolture private (tombe di famiglia) sono soggette alle disposizioni previste dal D.P.R. 285/90, da eventuali successive modifiche, e da quanto stabilito nel contratto di concessione.
9. In caso di rinuncia del concessionario prima della scadenza della concessione, il Comune potrà restituire parte della tariffa corrisposta, in proporzione ai rimanenti anni di cui il concessionario non ha beneficiato, previa decurtazione di una quota di € 200,00 utilizzata dal Comune per l'apposizione di una nuova lapide

Art. 6 – Traslazione dei defunti

1. Nei cimiteri vige il principio generale della definitività della sepoltura sino alla sua scadenza. Non è possibile traslare un defunto sepolto in terra (inumazione).
2. È possibile, per esigenze di ricomposizione del nucleo familiare, chiedere il ricongiungimento delle salme di coniugi o di persone legate in vita da comprovata convivenza al momento del decesso, e/o parenti entro il primo grado in linea retta e secondo grado collaterale nello stesso cimitero.
3. La richiesta può essere presentata al momento del rilascio della concessione di un loculo, qualora la persona deceduta abbia un coniuge o un congiunto, già sepolto in altro loculo in concessione all'interno del cimitero comunale, mediante la traslazione del feretro tumulato in precedenza, in altro loculo attiguo, in senso orizzontale o verticale.
4. Previa disponibilità del posto, è possibile avvicinare salme di coniugi o parenti entro il primo grado in linea retta e/o secondo grado in linea collaterale già tumulate in loculi non attigui tra loro e oggetto di precedenti concessioni
5. La richiesta di traslazione deve essere presentata dal concessionario o dagli eredi aventi titolo, contestualmente a rinuncia del loculo cedente in subordine al nuovo.
6. Nell'atto di concessione dei nuovi loculi deve essere fatta menzione di quelli per i quali è stata fatta rinuncia, fatta salva la durata della concessione originaria la quale non subirà interruzione.
7. I loculi restituiti rientrano nella piena disponibilità del Comune e possono essere riconcessi, ai sensi dell'articolo 5 comma 2.
8. Il trasferimento è subordinato al pagamento di un sovrapprezzo qualora la sepoltura abbia un costo tabellare di concessione maggiore a quella di provenienza (il sovrapprezzo è calcolato attualizzando i corrispettivi di entrambi i manufatti oggetto del concambio alla tariffa vigente). Non è dovuto alcun rimborso qualora il costo di concessione risulti inferiore a quello di provenienza.
9. Sono a carico dei richiedenti le spese di estumulazione e tumulazione nonché il rimborso per ripristino dei marmi di chiusura e le spese contrattuali.
- 10.

Art. 7 – Cellette ossario.

1. La durata delle concessioni delle cellette ossario segue lo stesso periodo della concessione dei loculi. Decorso tale termine, il Comune rientra nella disponibilità della celletta e dispone la deposizione dei resti mortali nell'ossario comune o, a richiesta dei familiari, in altra destinazione.
2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi, delle cellette ossario e delle tombe di famiglia sono a carico dei privati concessionari.

Art. 8 – Revoca della concessione.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del DPR 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, anche temporanea.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto o, in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. La durata delle concessioni delle cellette ossario segue lo stesso periodo della concessione dei loculi. Decorso tale termine il Comune rientra nella disponibilità della celletta e dispone la deposizione dei resti mortali nell'ossario comune o, a richiesta dei familiari, in altra destinazione.

Art. 9 – Decadenza concessione.

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - b) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di

**CAPO IV
TRASPORTO DEI CADAVERI****Art. 10 – Disciplina del trasporto dei cadaveri.**

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali L.R. 18/2010.

Art. 11 - Periodo di osservazione.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui all'legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 1.
3. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ULSS;
 - b) presso la struttura obitoriale;
 - c) presso la casa funeraria.
4. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.
5. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 12 - Trasferimento durante il periodo di osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 6, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 13 – Trasporti funebri a carico del comune.

1. È a carico del Comune ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del punto 5 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, il trasporto di:
 - a) salme incidentate o rinvenute sul territorio comunale, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente;
 - b) salme di cui non si è possibile accertare l'identità;
 - c) salme di persone indigenti;
 - d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
 - e) parti anatomiche riconoscibili, feti, nati morti, ossa o resti mortali rinvenuti sul territorio comunale;
 - f) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del servizio sanitario.

Art. 14 – Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigiene.

1. Le salme dei deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'azienda U.S.L. abbia certificato l'antigenicità sono trasportate in struttura pubblica o privata accreditata, che operano in regime di ricovero, per il percorso di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
2. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica.

**CAPO V
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI****Art. 15 – Ricevimento dei cadaveri.**

1. Nei cimiteri del Comune devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune, e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del DPR 10/09/1990 n. 285;
 - e) i resti mortali delle persone sopra indicate;
 - f) i nati nel comune e non più residenti;
 - g) coloro che nella loro esistenza hanno contribuito a dar lustro al paese o alla nazione.
3. In tal caso sarà rilasciata autorizzazione di volta in volta con provvedimento motivato del Sindaco.
4. Il Sindaco, può concedere inoltre la sepoltura nei cimiteri comunali anche dei cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune purché legate da rapporto di parentela o affettivo con persone residenti.

Art.16 – Sepoltura nei giorni festivi.

1. *Di norma, le sepolture si effettuano nei giorni feriali e nella mattinata del sabato, restando esclusi quindi i sabato pomeriggio e i giorni festivi.*
2. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il responsabile del servizio le autorizza.

Art. 17 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario stabilito dal Sindaco, in relazione alle esigenze locali e alle stagioni.
2. L'Orario d'apertura sarà esposto a tutti gli ingressi dei cimiteri come pure gli avvisi riguardanti i servizi cimiteriali.
3. La vigilanza sui cimiteri spetta all'Autorità sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo dell'U.S.L.
4. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Art. 18 – Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
 - d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 19 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
 - b) introdurre, cani o altri animali non tenuti al guinzaglio;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - k) chiedere l'elemosina od offerte;
 - l) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 20 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le commemorazioni tradizionali.

CAPO VI INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 21 – Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.

Art. 22 – Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Il Comune può porre a disposizione dei privati:
 - a) tombe di famiglia;
 - b) loculi individuali;
 - c) loculi ossari per la raccolta dei resti mortali, individuali.
2. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono disciplinate con atti del Comune.
3. In ogni cimitero sono delimitate apposite aree per le sepolture comuni (ossari) e le inumazioni (fosse).
4. Le inumazioni e le tumulazioni devono farsi con ordine progressivo, salvo quanto previsto dall'art. 6.
5. Le caratteristiche delle fosse e le metodologie di utilizzazione sono regolate dal DPR 10/09/1990 n. 285 e successive eventuali modificazioni.
6. Nei campi di inumazione vengono inumate tutte quelle salme per le quali non è stata richiesta o non è disponibile altra sepoltura.
7. E' consentito porre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine o non siano di dimensioni pregiudizievoli per la staticità delle tombe stesse. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.
8. Non è consentito porre vasi ingombranti ai piedi dei loculi.
9. È fatto divieto di costruire qualsiasi opera muraria.
10. Sulle tombe dei campi di inumazione è possibile il collocamento, previa istanza all'Ufficio Tecnico Comunale e successiva autorizzazione, di copri tombe e di lapidi, croci, cippi, monumenti simili, le cui dimensioni massime d'ingombro non devono superare le dimensioni della fossa e l'altezza di m.0,90.

Art. 23 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.
2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

Art. 24 – Cremazioni.

1. La materia è disciplinata da:
 - a) art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
 - b) art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
 - c) circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
 - d) dal decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130;
 - e) norme regionali.
2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 25 – Registro per la Cremazione .

1. È istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 26 – Crematori.

1. È facoltà del Comune associarsi per la costruzione di crematori.
2. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossario.
4. Il trasporto delle urne contenente le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettera c) e lettera d), della legge 30/03/2001 n.130.
6. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
7. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
8. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, N.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari.

Art. 27 – Destinazione delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Art. 28 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero;
 - b) in natura. Nel mare, nei laghi o nei fiumi è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;
 - c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale.

Art. 29 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Nel caso il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, viene redatto apposito verbale dal quale risulti che:

- a) le ceneri devono essere racchiuse in apposita urna, debitamente sigillata e con riportati i dati anagrafici del defunto;
 - b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale avviene la conservazione;
 - c) l'affidatario assicura la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata;
 - d) l'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Della consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale;
 - e) sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
 - f) il cambio del luogo di conservazione dell'urna dovrà essere comunicato al competente ufficio comunale entro trenta giorni. La comunicazione non è richiesta in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale;
 - g) cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero.
3. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotate in apposito registro.

CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 30 – Esumazioni

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.
2. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
3. Le prime si eseguono dopo almeno un decennio dall'inumazione, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata, seguendo un ordine rigorosamente cronologico.
4. Le seconde, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere cremati.
5. Per tali esumazioni è prevista la presenza dell'incaricato dell'U.S.L. e del personale del servizio di custodia.
6. Il trasporto delle salme in altre sepolture o da cremare, può essere autorizzato dal Sindaco e deve essere eseguito alla presenza dell'incaricato dell'U.L.S.
7. Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie, a cura del personale incaricato del servizio di custodia, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'autorità sanitaria a tutela dell'igiene.
8. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
9. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
10. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private avute in concessione nel recinto del cimitero.
11. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco avente le caratteristiche di cui all'art.36 del D.P.R.285/1990.
12. Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
13. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienati a favore del Comune.
14. I rifiuti cimiteriali dovranno essere smaltiti in base alla vigente normativa.
15. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere nei locali del personale incaricato del servizio di custodia del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 31 – Estumulazioni.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.
3. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.
4. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, qualora non avessero completato il processo di mineralizzazione potranno essere o inumati per altri 5 anni, previa foratura della cassa, o portati alla cremazione.
5. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.
6. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, l'addetto dell'U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute o, se del caso, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
7. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione, e 30 per quelle a tumulazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità Giudiziaria e l'Autorizzazione del Sindaco.
8. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione.

Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune, diversamente saranno sostenute dai famigliari, qualora ne reclamino i resti.
2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente approvate con deliberazione della giunta comunale su proposta approvata dal responsabile del servizio.

Art. 33 – Illuminazione votiva

1. È istituito nel Comune di Baone, con esercizio in diretta economia e gestione, un pubblico servizio di illuminazione votiva, rientrante nei servizi pubblici a domanda individuale. Il servizio viene fornito in via continuativa tutti i giorni, ventiquattro ore su ventiquattro, per mezzo di impianti e lampadine elettrici. Il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica ove ciò si renda necessario per la realizzazione di interventi di manutenzione/riparazione dell'impianto, senza preavviso alcuno, nei confronti degli utenti. Le interruzioni non danno luogo a risarcimenti di sorta. Agli utenti è vietato cambiare le lampadine, modificare o manomettere gli impianti ed alterare i limiti di consumo e la destinazione dell'energia elettrica fornita. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni eventualmente provocati, salvo ogni altra azione civile e penale a loro carico.
2. Ogni privato che intenda illuminare una sepoltura (loculo, celletta ossario, tomba di famiglia), in uso, in concessione o comunque in disponibilità, dovrà presentare domanda al Comune assumendosi l'onere, nelle misure tariffarie stabilite dalla Giunta Comunale, di versare la quota prevista per l'allacciamento.
3. Oltre la quota fissa di cui al precedentemente comma 2, gli utenti sono tenuti a versare il canone annuo nei modi e tempi disposti dal Comune. Il canone annuo comprende il costo di consumo dell'energia elettrica, la manutenzione e la sostituzione delle lampadine. In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite, il Comune emetterà avviso di diffida. Qualora non venga ottemperato al pagamento entro i termini disposti, il servizio verrà sospeso e si procederà al recupero delle somme spettanti con gli interessi di mora nelle forme coattive previste per legge. Qualora l'utente intenda ripristinare l'erogazione dell'energia elettrica, dovrà estinguere il debito, comprensivo delle quote per ritardato pagamento, presentare nuova istanza e corrispondere la relativa quota fissa di allacciamento di cui al precedente comma 2.
4. La quota fissa per l'allacciamento ed il canone annuale possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei costi gestionali del servizio.
5. Al termine del periodo di contratto in abbonamento, il contratto stesso s'intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta comunicata per raccomandata, entro tre mesi dalla scadenza, o salva la liberazione della sepoltura dalla relativa salma.
6. Per quanto qui non regolato si fa espresso riferimento alle norme del D.P.R. 285/90 alle specifiche norme in materia di illuminazione votiva.

CAPO VIII NORME FINALI

Art. 34 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 35 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - a) il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - b) il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - c) il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - d) nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamento, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 36 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 37 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:
 - a) a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - b) ai segretari delle commissioni consiliari;
 - c) a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - d) all'organo di revisione;
 - e) a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.
3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 38 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 39 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 40 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

